Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 10 febbraio 1958

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1,2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

LEGGE 5 gennaio 1958, n. 14.
Aumento della misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali . . . . Pag. 568

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1958, n. 15.
Istituzione dei ruoli organici e inquadramento del personale del Ministero delle partecipazioni statali Pag. 568

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1957.
Conferma in carica del presidente dell'Ente per la colonizzazione del Delta padano . . . Pag. 570

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1958.
Scioglimento del Consiglio comunale di Poggiomarino. Pag. 570

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1957.
Limitazione di velocità a km. 40 orari lungo il tratto interno della strada comunale San Fedele-Blessagno-Pigra, che attraversa il centro abitato di Blessagno . Pag. 571

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1958.
Limite del valore dei premi relativi alle operazioni a premio e dei generi per i quali possono essere negate le autorizzazioni ad effettuare concorsi a premio . Pag. 571

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1958.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Vercelli . . Pag. 571

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale: Esito di ricorso. Pag. 572

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Ciago, con sede in Ciago, comune di Vezzano (Trento) e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente. Pag. 572
Costituzione d'ufficio del Consorzio di bonifica montana della Lunigiana e della zona marittima delle Alpi Apuane (Massa Carrara) . . . . Pag. 572

Ministero dei trasporti: Autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi . . . . Pag 572

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Scioglimento della Società cooperativa produzione e lavoro « Perginese », con sede in Pergine Valdarno (Arezzo), e nomina del liquidatore . . . . . . Pag. 572
Scioglimento della Società cooperativa consumo « ACLI », con sede in Aprilia (Latina), e nomina del liquidatore. Pag. 572
Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Lavoratori terrieri-Gairo », in Gairo (Nuoro) . . . . Pag. 572

Ministero dei lavori pubblici:
Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato dell'appezzamento di terreno costituente l'ex alveo del fiume Corno in comune di San Giorgio di Nogaro (Udine) . . . . Pag 572
Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di due zone di terreno demaniale sulla sponda sinistra del torrente Pisciato, in comune di Condufori (Reggio Calabria) . . . . Pag 572

Ministero del tesoro: Media dei cambi . . . . Pag. 573

Prefettura di Gorizia: Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . . Pag. 573

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Concorso per diciottomila posti in colonie marine e montane (estate 1958) . . . . Pag. 573

Prefettura di Varese: Graduatoria del concorso per l'assegnazione della farmacia nel comune di Golasecca. Pag. 574

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 35 DLL 10 FEBBRAIO 1958:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n 5: **Società dell'Acqua Pia Antica Marcia, per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1958 — **Società azionaria « Conceria Luigi Oberrauch - Figli », in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate 18 gennaio 1958. — **« Immobiliare unione commercianti - S.p.A. », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 gennaio 1958 — **Mediocredito regionale della Toscana, in Firenze:** Ritiro obbligazioni dalla circolazione — **A.B.I.P. Anonima Bresciana Industria Pelli, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il il 30 dicembre 1957 — **Comune di Savona:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1957 — **Cantieri navali di Taranto, società per azioni, in Taranto:** Obbligazioni sorteggiate il 18 gennaio 1958 — **S.A.I.L. Società Azionaria Industriale e Lavorazioni, in Viterbo:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1957 — **Comune di Barzio:** Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1958 — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 6 febbraio 1958 — **Compagnia genovese d'armamento S.p.A., in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 2 gennaio 1958 — **Comune di Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 27 gennaio 1958. — **Società Adriatica di elettricità, per azioni, in Venezia:** Obbligazioni sorteggiate il 17 gennaio 1958

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 gennaio 1958, n. 14.

Aumento della misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli assegni familiari e il relativo contributo per la gestione dei giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali sono determinati, con decorrenza dal 1° aprile 1956, nelle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

assegni: lire 4.342 mensili per ciascun figlio; lire 3.016 mensili per il coniuge; lire 1.430 mensili per ciascun ascendente;

contributo: 27 per cento sulla retribuzione lorda.

Art. 2.

L'addizionale di contributo dell'1 per cento di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 504, è soppressa a decorrere dal 1° luglio 1956.

Art. 3.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1958

GRONCHI

ZOLI — GUI — MEDICI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1958, n. 15.

Istituzione dei ruoli organici e inquadramento del personale del Ministero delle partecipazioni statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative alla istituzione dei ruoli organici ed allo inquadramento del personale del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le partecipazioni statali e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i ruoli organici delle carriere direttiva, esecutiva e del personale ausiliario del Ministero delle partecipazioni statali, in conformità alle tabelle allegate al presente decreto.

Art. 2.

Gli impiegati distaccati nella posizione di comando presso il Ministero delle partecipazioni statali, ai sensi dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, possono essere trasferiti nei ruoli organici di cui al precedente art. 1 su richiesta del Ministero delle partecipazioni statali di concerto con il Ministero cui l'impiegato appartiene, sentiti l'interessato ed un Comitato nominato dal Ministro per le partecipazioni statali e composto dal Sottosegretario di Stato che lo presiede e dal direttore generale dello stesso Ministero, da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri con qualifica non inferiore ad ispettore generale.

Con le stesse modalità di cui al precedente comma possono essere altresì trasferiti ed inquadrati nei ruoli organici di cui all'art. 1, impiegati di altre Amministrazioni dello Stato.

L'inquadramento è effettuato nella corrispondente carriera cui l'impiegato appartiene e nella qualifica fi vestita o equiparata o in quella immediatamente superiore. In quest'ultimo caso i periodi di anzianità minimi prescritti per l'avanzamento alla qualifica superiore mediante esame, scrutinio di merito comparativo o a scelta sono ridotti di un anno.

Gli impiegati trasferiti a norma del presente articolo sono inseriti, ad ogni effetto, nel ruolo con l'anzianità di carriera e di qualifica posseduta in quello di provenienza.

Art. 3.

I posti che rimangono vacanti dopo l'inquadramento di cui all'art. 2 sono conferiti mediante concorsi per titoli riservati al personale dei ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato, che appartenga alla corrispondente carriera a quella per la quale vengono banditi concorsi, anche se rivesta qualifica immediatamente inferiore a quella messa a concorso. In questo ultimo caso si applica la riduzione di anzianità stabilita dal terzo comma dell'art. 2.

I vincitori del concorso conservano, ad ogni effetto, l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo di provenienza.

Per la composizione delle Commissioni esaminatrici dei concorsi per la carriera direttiva e per quelle esecutiva ed ausiliaria si osservano, rispettivamente, le disposizioni stabilite dal primo e terzo comma dello art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686

Art. 4.

La riduzione di anzianità di cui ai precedenti articoli 2 e 3 non si applica al personale che nel ruolo di provenienza abbia fruito di analogo beneficio ai fini della promozione alla qualifica ricoperta all'atto dell'inquadramento nei ruoli del Ministero delle partecipazioni statali, fatta eccezione della speciale riduzione dei periodi di permanenza per l'accesso alle qualifiche di direttore di sezione, segretario principale e primo archivista prevista dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4 e dall'art. 372 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — BO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 25. — RELLEVA

Ministero delle partecipazioni statali

TABELLA *A*

Ruolo organico della carriera direttiva

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
900	Direttore generale	1
670	Ispettore generale	3
500	Direttore di divisione	12
402	Direttore di sezione	14
325	Consigliere di 1ª classe	15
271	Consigliere di 2ª classe	18
229	Consigliere di 3ª classe	
		63

TABELLA *B*

Ruolo organico della carriera esecutiva

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
271	Archivista capo	2
229	1° Archivista	4
202	Archivista	7
180	Applicato	14
157	Applicato aggiunto	
		27

TABELLA *C*

Ruolo organico della carriera del personale ausiliario

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
180	Commesso capo	1
173	Commesso	2
159	Usciere capo	2
151	Usciere	3
142	Inserviente	
		8

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
159	Agente tecnico	2

Visto:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ZOLI

Il Ministro per le partecipazioni statali
BO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1957.

Conferma in carica del presidente dell'Ente per la colonizzazione del Delta padano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altipiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante provvedimenti per la espropriazione, bonifica ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, che istituisce l'Ente per la colonizzazione del Delta padano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1954, registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 274, con il quale il geom. Alvaro Foschini veniva nominato presidente dell'Ente per la colonizzazione del Delta padano;

Considerato che il 25 settembre 1957 si è compiuto il triennio prescritto per la durata in carica di presidente del predetto Ente del geom. Alvaro Foschini;

Ritenuto di confermare nella carica lo stesso geometra Alvaro Foschini;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico.

Con effetto dal 26 settembre 1957, il geom. Alvaro Foschini è confermato nella carica di presidente dell'Ente per la colonizzazione del Delta padano.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1958
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 147

(624)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1958.

Scioglimento del Consiglio comunale di Poggiomarino.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Poggiomarino (Napoli) — costituito, per legge, di trenta membri — è risultato composto, in base ai risultati delle elezioni del 27 ottobre 1957, da quindici consiglieri democristiani, da undici delle correnti politiche di sinistra e da quattro democristiani dissidenti.

Ne è scaturita una situazione analoga a quella che, nel maggio dello scorso anno, aveva determinato, con le dimissioni della metà dei consiglieri, la necessità della rinnovazione integrale del Consiglio, dato che i profondi dissidi fra le correnti consiliari, confluite in due blocchi contrapposti e numericamente equivalenti, hanno reso impossibile l'elezione del sindaco, e della Giunta ed impedito, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione neo eletta.

Ed infatti, sia nella seduta consiliare di prima convocazione, indetta per il 26 novembre 1957, che in quella di seconda, del 4 dicembre successivo, mancò il numero di presenti richiesto dall'art. 5 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, modificato con legge 22 marzo 1952, n. 173, ai fini della elezione del sindaco, di modo che non fu neppure possibile procedere al subordinato adempimento della elezione della Giunta.

Nè diverso effetto sortiva dall'adunanza consiliare del 9 dicembre, all'uopo disposta dal prefetto, sicchè questi, allo scopo di porre il Consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, convocò ancora una volta l'Organo stesso per l'elezione del sindaco e della Giunta comunale, con l'espressa diffida che, qualora anche questa seduta fosse risultata infruttuosa, si sarebbe proceduto a norma di legge.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti porchè la riunione, fissata per il 19 dicembre, andò nuovamente deserta per difetto del prescritto numero legale dei presenti.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio, ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge e che la paralisi funzionale che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ne ha proposto lo scioglimento a norma dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, provvedendo, nel contempo, alla sospensione del Consiglio stesso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Poggiomarino di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del menzionato Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

E' stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto — che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma — col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Poggiomarino ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del consigliere di prefettura di 1ª classe, dott. Marcello Ricciardi.

Roma, addì 16 gennaio 1958

Il Ministro TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Poggiomarino (Napoli) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta comunale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e le leggi 22 marzo 1952, n. 173, e 23 marzo 1956, n. 136;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Poggiomarino è sciolto.

Art. 2.

Il consigliere di prefettura di 1ª classe dott. Marcello Ricciardi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1958

GRONCHI

TAMBRONI

(551)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1957.

Limitazione di velocità a km. 40 orari lungo il tratto interno della strada comunale San Fedele-Blessagno-Pigra, che attraversa il centro abitato di Blessagno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in 40 km. orari, la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo il tratto interno della strada comunale San Fedele-Blessagno-Pigra, che attraversa il centro abitato di Blessagno;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di 40 km orari lungo il tratto interno della strada comunale San Fedele-Blessagno Pigra, che attraversa il centro abitato di Blessagno.

Roma, addì 12 novembre 1957

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(691)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1958.

Limite del valore dei premi relativi alle operazioni a premio e dei generi per i quali possono essere negate le autorizzazioni ad effettuare concorsi a premio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 49 del decreto-legge 19 ottobre 1938, numero 1933, modificato dalla legge 5 giugno 1939, n. 973 e dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale stabilisce che, ai fini dell'applicazione della tassa di licenza per le operazioni a premio, il valore dei premi offerti ai clienti deve essere contenuto in determinati limiti da fissarsi ogni anno;

Visto l'art. 54 del decreto-legge 19 ottobre 1938, numero 1933, modificato dalla legge 5 giugno 1939, n. 973 e dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale al comma *b*) prevede la possibilità di escludere dai concorsi ed operazioni a premio, alcuni generi di largo consumo;

Vista la legge 15 luglio 1950, n 585;

Decreta:

Art. 1.

Il limite del valore dei premi, offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti dalle ditte che svolgono operazioni a premi, agli effetti dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato dalla legge 5 giugno 1939, n. 973 e dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n 585, è stabilito per l'anno 1958, nella misura di L. 3000.

Art. 2.

Possono essere negate le autorizzazioni ad effettuare concorsi ed operazioni a premio per i seguenti generi: burro, caffè e surrogati di caffè, carni bovine, suine ed ovine (anche in scatola), conserve alimentari, estratti alimentari e prodotti affini, farine di frumento e di granoturco, formaggi, lardo, latte, legumi, olio di oliva, olio di semi, pane, paste alimentari, pollami, prodotti dolciari, riso, salumi, strutto, uova, vini da pasto.

Art. 3.

Per la vendita di figurine, con o senza album relativo, non diretta ad incrementare la vendita di altri prodotti, possono essere consentite solo operazioni a premio.

Roma, addì 28 gennaio 1958

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria ed il commercio
GAVA

Registrato alla Corte dei conti addì 6 febbraio 1958
Registro n 3, foglio n 182 — BENNATI

(692)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1958

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Firenze;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze n. 2/185 in data 20 gennaio 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, del dott. Francesco Mastrovito, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze, e, come tale, presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il dott. Lionello Ulivelli, attuale direttore del medesimo Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Lionello Ulivelli, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze, è chiamato a far parte, in qualità di presidente, della Commissione provinciale per il collocamento di Firenze, in sostituzione del dott. Francesco Mastrovito, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1958

Il Ministro: GUI

(657)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 novembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1958, registro n 1, foglio n 285, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig Pio Domenico Mascolo avverso il provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo), con il quale è stata respinta la domanda in data 24 aprile 1955 intesa ad ottenere il nulla-osta alla costruzione di una sala cinematografica della capacità di n 520 posti in San Nicandro Garganico (Foggia)

(597)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Ciago, con sede in Ciago, comune di Vezzano (Trento) e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1958, registro n 1, foglio n 301, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n 215 il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Ciago, con sede in Ciago, comune di Vezzano (Trento), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori

Cappelletti Livio fu Emanuele, presidente,
Cappelletti Remo fu Bonfiglio, vice presidente,
Cattoni Nicolò di Isidoro, Zuccatti Mansueto fu Emanuele, Zuccatti Graziano di Germano, Cappelletti Ermenegildo fu Giacomo e Cappelletti Virgilio fu Davide membri

(625)

Costituzione d'ufficio del Consorzio di bonifica montana della Lunigiana e della zona marittima delle Alpi Apuane (Massa Carrara).

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1958 registro n 1 Agricoltura e foreste, foglio n 123, è stato costituito d'ufficio il Consorzio di bonifica montana della Lunigiana e della zona marittima delle Alpi Apuane a norma dell'art 16 della legge 25 luglio 1952, n 991

Con successivi decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste sarà approvato il relativo statuto e nominato il commissario governativo ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n 215

(626)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi

Ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del decreto Ministeriale 16 maggio 1953, è stabilito che, per l'anno 1958, le autorizzazioni rilasciabili nelle singole Provincie siano contenute nel limite numerico massimo del 5 %, calcolato sul totale delle autorizzazioni rilasciate nella Provincia di nuova immatricolazione per autocarri di portata superiore ai 50 quintali, alla data del 31 dicembre 1957 e risultante dalle statistiche dell'Ente autotrasporti merci.

(682)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa produzione e lavoro « Perginese », con sede in Pergine Valdarno (Arezzo), e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 gennaio 1958 la Società cooperativa produzione e lavoro « Perginese », con sede in Pergine Valdarno (Arezzo), costituita con atto del notaio dott Lionello Signorini, in data 3 luglio 1949, e stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del sig Dario Casini

(637)

Scioglimento della Società cooperativa consumo « ACLI », con sede in Aprilia (Latina), e nomina del liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 gennaio 1958 la Società cooperativa consumo « ACLI », con sede in Aprilia (Latina), costituita con atto del notaio dott Novello Domenicantonio, in data 30 novembre 1952 e stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott Novello Domenicantonio

(638)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Lavoratori terrieri Gairo », in Gairo (Nuoro).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 gennaio 1958, i poteri conferiti al prof Luigi Corti commissario governativo della Società cooperativa « Lavoratori terrieri-Gairo », in Gairo (Nuoro), sono stati prorogati fino al 30 aprile 1958

(639)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato dell'appezzamento di terreno costituente l'ex alveo del fiume Corno in comune di San Giorgio di Nogaro (Udine).

Con decreto 29 ottobre 1957, n 235 del Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato dell appezzamento di terreno costituente ex alveo del fiume Corno in comune di San Giorgio di Nogaro (Udine) incensito nel catasto e confinante a nord coi mappali 250/*a*, 250/*c*, 251/*c*, 251/*d*, e 252, ad est col fiume Corno e col terreno di proprietà privata identificato dal mappale 1718/*d* del comune di Chiarisacco, a sud, con area di strada pubblica, ad ovest, con i terreni di proprietà privata identificata dai mappali 249/*a*, 249/*b*, 249/*d* e 245, appezzamento della superficie di mq. 3790, indicato nella planimetria rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale di Udine il 9 maggio 1956 in scala 1 2000, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso

(671)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di due zone di terreno demaniale sulla sponda sinistra del torrente Pisciato, in comune di Condofuri (Reggio Calabria).

Con decreto 28 settembre 1957, n 228 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di due zone di terreno site sulla sponda sinistra del torrente Pisciato, in località Rocca di Lupo, in comune di Condofuri (Reggio Calabria), della superficie di mq 4 840 segnate nel catasto dello stesso Comune al foglio n 33 ed indicata nella planimetria 1° ottobre 1954 in scala 1 2000, rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso

(672)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 32

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 febbraio 1958

1 Dollaro USA	624,805
1 Dollaro canadese	635,325
1 Franco svizzero lib.	145,81
1 Corona danese	90,37
1 Corona norvegese	87,43
1 Corona svedese	120,615
1 Fiorino olandese	164,785
1 Franco belga	12,539
100 Franchi francesi	148,175
1 Franco svizzero acc.	142,53
1 Lira sterlina	1749,812
1 Marco germanico	148,575
1 Scellino austriaco	24,007

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Zaharia Albina ved. Sivilotto;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Alla signora Zaharia Albina ved. Sivilotto, nata a Duino-Aurisina, addì 4 novembre 1899, residente a Gorizia, via E. Rocca n. 10, di condizione casalinga, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Zaharia in Zaccaria.

Gorizia, addì 23 gennaio 1958

Il prefetto: NITRI

(559)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Skubin Giuseppe;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al sig. Skubin Giuseppe, nato a Dolegna del Collio, addì 15 marzo 1907, residente a Gorizia, via Giustiniani n. 23, di condizione guardiano, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Skubin in Sgubin.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Perigoj Eugenia in Skubin, nata a Dolegna del Collio il 18 dicembre 1909.

Gorizia, addì 25 gennaio 1958

Il prefetto: NITRI

(560)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI
DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO PREVIDENZA

Concorso per diciottomila posti in colonie marine e montane (estate 1958)

E' bandito un concorso per l'assistenza climatica ai figli ed orfani degli impiegati di ruolo iscritti all'Opera di previdenza per gli impiegati civili e militari dello Stato, nonchè ai figli dei salariati delle Amministrazioni dello Stato, nelle colonie marine e montane organizzate da questo Ente.

I posti disponibili sono ripartiti come appresso, salvo eventuali mutamenti determinati da impreviste circostanze:

colonie marine . . . . . posti 10.000
colonie montane . . . . . » 6.500

Sono, inoltre, previste colonie montane all'estero per posti 1500.

Nelle colonie marine e montane in Patria possono essere ammessi i fanciulli — riconosciuti bisognosi di cure climatiche — che, alla data del presente bando, abbiano compiuto i 7 anni e non abbiano superato i 12 anni di età; nelle colonie montane all'estero possono essere ammessi i ragazzi che, alla data del presente bando, abbiano compiuto i 12 anni e non abbiano superato i 13 anni di età.

In considerazione anche del carattere culturale cui è informata la istituzione delle colonie all'estero, nella scelta dei ragazzi da avviare in tali colonie sarà data la preferenza ai concorrenti che documentino di aver intrapreso, presso le scuole, lo studio della lingua francese o tedesca, in relazione al paese nel quale verranno avviati.

Sono esclusi dall'ammissione nelle colonie dell'Ente:

1) coloro che risultino affetti da tubercolosi polmonare, laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare e chirurgica (sia pure recentemente pregresse), da malattie della pelle o oculari contagiose, da forme di debolezza psichica grave o da neuropsicosi;

2) quelli che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora trascorso, all'atto dell'ammissione, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo del contagio;

3) quelli che risultino affetti da altre minorazioni fisiche e psichiche tali da richiedere cure assistenziali e dietetiche particolari non compatibili con la vita in comunità e in particolare da diabete, nefropatie, cardiopatie, epilessia ed enuresi.

Per ottenere l'ammissione dei figli alle colonie, gli iscritti dovranno far pervenire entro e non oltre il 31 marzo 1958 istanza agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. competenti per territorio.

Nella domanda — redatta sull'apposito modello PR. 60, da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'Ente — dovrà essere specificatamente indicato il tipo di colonia (marina o montana in Patria o all'estero) per la quale si chiede l'ammissione.

L'istanza dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) dichiarazione dell'Amministrazione dalla quale dipende l'iscritto — rilasciata in data non anteriore al presente bando — attestante che lo stesso è in servizio, con l'indicazione della qualifica (ruolo, salariato) e grado di appartenenza.

Gli orfani dovranno presentare un'attestazione delle competenti Amministrazioni da cui risulti la loro qualifica di orfani di dipendente statale di ruolo;

2) stato di famiglia;

3) certificato di vaccinazione antivaiolosa (o di rivaccinazione per i fanciulli nati prima del 30 giugno 1950) rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;

4) certificato rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante al beneficio è stato sottoposto alla vaccinazione antidifterica o alla vaccinazione antidifterica di richiamo in data posteriore al 1° settembre 1957;

5) certificato di vaccinazione o rivaccinazione antitifoparatifica praticata dopo il 1° gennaio 1958 se per via orale o dopo il 1° gennaio 1957 se per via parentale, rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;

6) dichiarazione di idoneità sanitaria e prescrizione del tipo di colonia (marina o montana) rilasciata dai sanitari del-

l'E.N.P.A.S. o da un sanitario di fiducia (il medico deve compilare e firmare l'apposito stampato in calce al modello PR 60, di cui innanzi è fatto cenno).

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati negli anni precedenti.

Le domande che non saranno provviste della documentazione prescritta non verranno accettate dagli uffici periferici nè dalla Direzione generale dell'Ente.

Le domande che perverranno fuori termine non saranno prese in considerazione.

L'istanza e i documenti sono esenti da bollo.

La Direzione generale dell'E.N.P.A.S. deciderà, insindacabilmente, in merito all'ammissione degli aspiranti e dalla scelta della colonia di destinazione che, di norma, sarà quella più vicina alla residenza in relazione alle esigenze climatologiche presentate da ogni caso.

L'ammissione e la permanenza in colonia è subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa.

Gli ammessi dovranno presentarsi ai centri di raccolta, che verranno tempestivamente comunicati agli interessati, provvisti di:

a) scheda sanitaria mod. PR 61 — da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'Ente — compilata nella parti A e B. Si precisa che la parte A della scheda deve essere compilata dal medico che sottopone a visita il bambino per la prescrizione del tipo di colonia (marina o montana), all'atto della visita stessa. La parte B di detta scheda mod. PR 61, dovrà essere sottoposta alla firma (firma e timbro) dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'assistito, a cura dell'interessato, entro i tre giorni precedenti la partenza per la colonia.

Tassative disposizioni dell'autorità competente vietano di accogliere in colonia i bambini che non siano provvisti della scheda sanitaria compilata e firmata nelle parti A e B come innanzi specificato;

b) un cambio di biancheria personale in ottimo stato di uso (2 *camiciole da giorno*, 2 *mutande*, 2 *magliette intime*, 2 paia di calzini, 4 fazzoletti ed altri indumenti di vestiario che la famiglia ritenesse di consegnare al fanciullo);

c) un paio di sandali per gli ammessi alle colonie marine;

d) mutandine da bagno per i fanciulli e costumino da bagno per le fanciulle ammesse alle colonie marine;

e) indumenti di lana (una maglia pesante o golf e una panciera di lana e almeno due paia di calzini di lana), (scarpe pesanti e scarpe di gomma) per i fanciulli ammessi alle colonie montane, i ragazzi ammessi alle colonie montane all'estero dovranno essere provvisti, inoltre di un paio di pantofole;

f) spazzolino da denti e dentifricio, pettine, sapone e due asciugamani;

g) un sacchetto di tela bianca (cm 30×40) con sopra scritto il nome e il cognome del bambino. I ragazzi ammessi alle colonie estere dovranno essere forniti di una valigia o di sacco alpino.

E' fatto divieto ai bambini di portare in colonia oggetti d'oro o, comunque, di valore.

Tutti i capi di corredo dovranno essere contrassegnati in modo chiaro ed indelebile con il numero di matricola che verrà tempestivamente comunicato agli interessati.

Gli ammessi alle colonie all'estero dovranno, inoltre, essere forniti di una fotografia debitamente autenticata (dal sindaco o da un notaio). Tale documento è indispensabile per il transito della frontiera.

Coloro che non fossero provvisti della scheda mod. PR. 61 debitamente completata nelle parti A e B e del corredo prescritto, saranno restituiti alle famiglie, cui faranno carico le relative spese di viaggio.

A cura dell'Ente i bambini ammessi al beneficio saranno dai centri di raccolta avviati, con mezzi speciali, alle colonie, e, alla fine dei turni, restituiti ai centri di provenienza. Non sarà tenuto conto di eventuali richieste di destinazione differente dai centri medesimi.

Poichè le visite dei congiunti ai bambini ospitati nelle colonie costituiscono un pericolo per la salute della comunità in quanto i visitatori possono essere involontari veicoli di malattie contagiose, ed in relazione alle istruzioni impartite in proposito dalle autorità competenti, viene fatto divieto ai familiari di visitare i bambini durante la permanenza in colonia.

Per ragioni di carattere igienico e considerato che l'alimentazione dei bambini, regolata da tabelle dietetiche approvate dalle autorità sanitarie provinciali, è largamente sufficiente per coprire il fabbisogno alimentare in fase di accrescimento ed in attività fisica notevole, viene altresì fatto assoluto divieto ai parenti di inviare ai bambini cibi, bevande e dolciumi di qualsiasi genere.

Le richieste di ammissione di più figli di uno stesso iscritto saranno prese in esame limitatamente alla disponibilità di posti.

Roma, addì 5 febbraio 1958

Il presidente: GREGORIO NOTARIANNI

(649)

PREFETTURA DI VARESE

Graduatoria del concorso per l'assegnazione della farmacia nel comune di Golasecca

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 33176 del 9 agosto 1957, con il quale è stato bandito il concorso per l'assegnazione della farmacia di nuova istituzione nel comune di Golasecca;

Visto il decreto prefettizio in data 18 gennaio 1957, n. 3257, Div. sanità, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto i verbali del concorso rassegnati dalla predetta Commissione;

Ritenuta la regolarità delle operazioni svolte e considerata *la legittimità della conseguente graduatoria*;

Visto l'art. 11 del regolamento per l'esercizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria per il concorso relativo alla assegnazione della farmacia di nuova istituzione nel territorio del comune di Golasecca:

1.	Conti farm. Angelo	punti	76,271
2.	Piccinini dott.ssa Alessandra in Pacchioni	»	75,058
3.	Castaldi dott. Giuseppe	»	69,565
4.	Scandellari dott. Arrigo	»	62,969
5.	Ambrosioni farm. Antonio	»	60,220
6.	Bonanata dott. Tommaso	»	66,706
7.	Patriarca dott.ssa Enrica	»	43,647
8.	Pilato dott. Arnaldo	»	39,052
9.	Borri dott. Otto	»	36,250

Varese, addì 30 dicembre 1957

Il prefetto: VECCHI

(640)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.